



COMUNE DI TORRIONI
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 12 Del 17-07-2023

OGGETTO: Conferma aree comunali non metanizzate. Approvazione.

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18:37 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza l' Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente
e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Lepore Giovanni	P	Donnarumma Federico	P
Serafino Donnarumma	P	Donnarumma Virgilio	P
Spadea Filomena	P	Di Pietro Angela	A
Ferrara Francesco	P	Lepore Antonio	A
Oliviero Fabio	A		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 8

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

Assiste e Partecipa il Segretario comunale dott. Gabriella Frasca, con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

Relaziona il Sindaco, illustrando sinteticamente il contenuto della proposta di deliberazione. Verificata l'assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri comunali, il Sindaco sottopone la proposta di deliberazione alla votazione da parte del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8, comma 10, lett. c), modificata con Legge 17 maggio 1999 n. 144, con l'art. 39, nell'istituire la "*carbon tax*" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, (*Finanziaria 2000*) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- l'art. 4, comma 2, della Legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000, n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3, della Legge 23.12.2000 n. 388 (*Finanziaria 2001*), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2, comma 12, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (*Finanziaria 2009*) aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo Decreto-Legge. Il successivo comma 13 aveva previsto inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (*Finanziaria 2010*) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che "*a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448*". Tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva tale riduzione di prezzo alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n. 203, che prorogava tale ampliamento, non essendo stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, in buona sostanza fa sì che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge n. 448/1998 sia oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4,

del D.L. n. 268/2000 come “....porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;

- con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che “i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire “da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.”;

Accertato, come da elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, che il Comune di Torrioni ricadendo nella zona climatica E, non risulta totalmente metanizzato;

Vista la Delibera di CC. n. 23 del 30.10.2021 con cui sono state confermate le frazioni non metanizzate del Comune, già originariamente individuate con deliberato consiliare n. 16 del 17/04/2019, ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della Legge 448/98 e s. m. i., resasi necessaria a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010 e ss.mm. ed ii come elenco di seguito riportato:

- Frazione “Casale Bosco”: tratto Provinciale “SP 42” lungo tratto strada comunale Casale Bosco fino all'intersezione della strada di competenza comune Tufo;
- Frazione Guardie: Zona a Valle dalla Abitazione Zoino Ernesto direzione Tufo, intera competenza comunale;
- Frazione Campore: da Via Valli, seguendo la “SP.42”, dall'altezza proprietà Eredi di Donnarumma Berardino (ultima abitazione servita) a tutto il bivio per la Fraz. San Paolo di Tufo e relativa competenza di territorio alla fraz. San Paolo;
- Località Palmolito: tratto da Incrocio Via Chiaio ad incrocio Via Sagliocca con prosieguo su via Toppa Porcili;

Considerato che, dalla approvazione della suddetta delibera ad oggi, nessuna estensione della rete di metanizzazione è stata realizzata sul territorio comunale per cui la perimetrazione delle aree non servite dal servizio di metanizzazione non ha subito modifiche;

Ritenuto, per quanto sopra, confermare le parti del territorio non metanizzate, così come dettagliatamente indicate nella Delibera di CC n. 16 del 17.04.2019, ubicate nelle frazioni:

- Frazione “Casale Bosco”: tratto Provinciale “SP 42” lungo tratto strada comunale Casale Bosco fino all'intersezione della strada di competenza comune Tufo;
- Frazione Guardie: Zona A Valle dalla Abitazione Zoino Ernesto direzione Tufo, intera competenza comunale;
- Frazione Campore: da Via Valli, seguendo la “SP.42”, dall'altezza proprietà Eredi di Donnarumma Berardino (ultima abitazione servita) a tutto il bivio per la Fraz. San Paolo di Tufo e relativa competenza di territorio alla fraz. San Paolo;
- Località Palmolito: tratto da Incrocio Via Chiaio ad incrocio Via Sagliocca con prosieguo su via Toppa Porcili;

presenti 8 Consiglieri

assenti 3 Consiglieri (Oliviero Fabio, Di Pietro Angela, Lepore Antonio)

Favorevoli: 8
Contrari: ----
Astenuti: ----

DELIBERA

1. **di dare atto**, per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, che dall'approvazione della delibera di C.C. n. 23 del 30.10.2021 non sono intervenute variazioni sostanziali alla rete di metanizzazione presente sul territorio comunale;
2. **di confermare**, pertanto, la cartografia relativa all'individuazione delle frazioni non metanizzate del Comune ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della Legge 448/98 e s. m. i., resosi necessario a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010 e ss.mm.ed ii, così come dettagliatamente indicate nella Delibera di CC n. 16 del 17.04.2019, ubicate nella frazioni:
 - Frazione "Casale Bosco": tratto Provinciale "SP 42" lungo tratto strada comunale Casale Bosco fino all'intersezione della strada di competenza comune Tufo;
 - Frazione Guardie: Zona A Valle dalla Abitazione Zoino Ernesto direzione Tufo, intera competenza comunale;
 - Frazione Campore: da Via Valli, seguendo la "SP.42", dall'altezza proprietà Eredi di Donnarumma Berardino (ultima abitazione servita) a tutto il bivio per la Fraz. San Paolo di Tufo e relativa competenza di territorio alla fraz. San Paolo;
 - Località Palmolito: tratto da Incrocio Via Chiaio ad incrocio Via Sagliocca con prosiegua su via Toppa Porcili.

Il Sindaco sottopone poi la proposta alla votazione per l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

presenti 8 Consiglieri

assenti 3 Consiglieri (Oliviero Fabio, Di Pietro Angela, Lepore Antonio)

Favorevoli: 8

Contrari: ----

Astenuti: ----

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 10-07-2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Cimmino Domenico

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

Il Segretario comunale
Dott. Gabriella Frasca

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 17-08-2023

Il Segretario comunale
Dott. Gabriella Frasca